

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1855)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1966

Elevazione da lire 2.300 milioni a lire 4.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che gli istituti di credito fondiario, tenuti ad osservare un limite massimo nell'emissione delle proprie cartelle, possano emettere detti titoli sino ad un importo eguale a 20 volte il proprio patrimonio.

La stessa legge stabilisce però che, raggiunto il limite anzidetto, gli istituti possono chiedere un ulteriore aumento del limite fino a trenta volte l'ammontare del patrimonio. L'autorizzazione relativa è concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ne deriva che gli istituti della specie, una volta che abbiano raggiunto detti limiti, devono provvedere ad aumentare il proprio capitale o fondo di dotazione per non essere costretti ad interrompere l'attività, sospendendo l'emissione delle cartelle.

Questo è il caso della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, che, con legge 2 aprile 1962, n. 182, ha avuto fissato il proprio fondo di dotazione in lire 2.300 milioni e con decreto ministeriale del 6 marzo 1965 è stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del predetto fondo di dotazione e delle riserve (lire 2.347 milioni circa), per cui il limite di emissione delle cartelle è attualmente di circa lire 70.410 milioni.

Ora il Banco ha fatto presente che il predetto limite di emissione è da considerarsi insufficiente, in quanto, alla data del 30 settembre 1965, la circolazione delle cartelle ammontava a lire 59.450 milioni, mentre gli impegni già assunti dalla Sezione per mutui stipulati e da stipulare con contratto condizionato e per domande in corso di istruttoria si adeguavano a circa lire 39 miliardi; inoltre, la Sezione deve ammettere ad istruttoria altre domande per circa lire 25 miliardi. Il Banco ha altresì comunicato di aver già ricevuto sinora, in applicazione del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 (Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia) convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, n. 617 domande di cui 236 per l'importo di altri 30 miliardi ed il resto per importo non ancora precisato.

Ciò premesso, il Banco ha chiesto di poter elevare il fondo di dotazione della Sezione da lire 2.300 milioni a lire 4.300 milioni, precisando che le somme all'uopo occorrenti verranno fornite, anche questa volta, dall'azienda bancaria, sotto forma di partecipazione.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 2 dicembre 1965, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta del Banco.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 2.300 milioni con legge 2 aprile 1962, n. 182, viene ulteriormente elevato a lire 4.300 milioni. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.